

Sede, anche nei casi in cui la cosa « secondo l'istituto e la pratica odierna potrebbe concedersi ancora dagli Ordinari » (1) Se non che in questi casi « il Senato dichiara che *nella revisione e licenziamento di tali rescritti si avrà unicamente in vista se saranno impetrati in delusione delle leggi e turbazione dei pubblici rispetti* ».

Questa espressione pareva molto rigida ai due Rappresentanti pontifici, come quella che ammetteva troppo chiaramente il controllo esercitato dall'Autorità dello Stato sugli atti della Santa Sede. Fu trovata una formula più attenuata, benchè identica sostanzialmente, si aggiunse cioè dopo le parole: « il Senato dichiara », la frase: « che tali rescritti dopo essere stati riveduti saranno licenziati, quando niente contengono che sia contrario alle pubbliche leggi ed alla pubblica tranquillità » (2). Così fu redatto il progetto definitivo.

La dizione dell'articolo terzo del progetto non rappresentava un grande progresso su quella dello stesso articolo del Decreto 7 settembre. Perchè mentre in questo, il Senato, ponendo limiti alla licenza di brevi impetrati per ordinazioni, extratempora, interstizi ecc., poneva direttamente le mani in ciò che era di assoluta competenza dell'autorità ecclesiastica, il progetto dell'Ambasciatore stabilendo che « non dovranno impetrarsi in avvenire *senza pubblica licenza* brevi per ordinazioni ecc. », veniva a costituire esso pure il Senato giudice della situazione giustificando: « tutto ciò coll'unico oggetto di preservare li rispetti politici ed economici del Governo, lontano sempre il Senato dal prendere veruna ingerenza nelle cause canoniche, il cui esame si lascia tutto alla Santa Sede » (3).

I due Cardinali non poterono accettare e proposero che dopo la parola « in avvenire » invece di dirsi « *senza pubblica licenza* » dovesse dirsi « *senza l'attestato dell'Ordinario* » formulazione questa che avrebbe costituito giudice l'autorità della Chiesa, ed avrebbe resa inutile la parte giustificativa, che si sarebbe dovuta togliere. L'Ambasciatore comprese che la proposta romana non era fuori di luogo: disse che dell'attestato del-

(1) Arch. cit., l. c., c. 492 - Progetto steso dall'Ambasciatore.

(2) Arch. cit., l. c., c. 492 - Osservazioni marginali.

(3) Arch. cit., l. c., c. 492 - Progetto steso dall'Ambasciatore.